

Legge
sulle attività private di investigazione e di sorveglianza
 (dell'8 novembre 1976)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 aprile 1974 n. 1958 e il messaggio complementare 28 luglio 1976 n. 2164 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I
Norme generali

Campo di applicazione

Art. 1^[1] ^[2] ¹La presente legge si applica ad ogni persona, fisica, dipendente o indipendente, o giuridica che professa nel Cantone su mandato di privati un'attività di investigazione, sorveglianza, trasporto valori, difesa e raccolta di informazioni inerenti le persone.

²Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali e commerciali, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela.

³Sono riservate le disposizioni di altre leggi cantonali e federali concernenti la protezione della personalità e la sfera privata delle persone.

Sorveglianza

Art. 2 Le attività enunciate all'art. 1 sono sottoposte alla sorveglianza del Consiglio di Stato, che le esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

TITOLO II
Dell'autorizzazione

In generale:

Persone fisiche^[3]

Art. 3^[4] ^[5] ¹Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento.

²L'istanza deve precisare le attività che il richiedente vuole esercitare e i mezzi che intende impiegare.

³Successivi cambiamenti o estensioni di attività, come pure l'impiego di ulteriori mezzi richiedono un'istanza e un'autorizzazione supplementare.

⁴Il richiedente che si avvale di altri agenti, siano essi collaboratori o dipendenti, deve chiedere l'autorizzazione per ognuno di essi.

Persone giuridiche

Art. 4^[6] ¹L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche con sede principale nel Cantone o con sede principale nella Svizzera ed almeno una succursale nel Cantone.

²Gli amministratori dovranno possedere la nazionalità svizzera e i responsabili dell'organizzazione, nonché tutti gli agenti, adempiere alle condizioni dell'art. 5.

Condizioni

Art. 5^[7] ¹I richiedenti devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) essere cittadini svizzeri maggiorenni in possesso dei diritti civili;
- b) avere il domicilio politico o almeno un domicilio d'affari nel Cantone;
- c) essere persone di buona condotta;
- d) possedere un'adeguata formazione scolastica;
- e) avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento.

²Il requisito della cittadinanza svizzera non è richiesto per gli agenti ausiliari che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno cinque anni.

Rilascio dell'autorizzazione

Art. 6[8] ¹L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente sentito l'avviso del Municipio del Comune sede dell'organizzazione o in cui è domiciliato il singolo richiedente. È valida per un periodo di tre anni ed è sempre rinnovabile; essa non è trasferibile.[9]
²Con il rilascio dell'autorizzazione è riscossa una tassa di cancelleria.
³L'elenco dei titolari di autorizzazione è pubblicato annualmente sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 6a[10] Il Dipartimento ha la facoltà di richiedere alla polizia cantonale l'allestimento d'un rapporto informativo sul conto del richiedente, conformemente alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati trattati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali.

Effetti dell'autorizzazione

Art. 7[11] L'autorizzazione non conferisce ai suoi titolari alcun carattere ufficiale e non implica alcuna responsabilità dello Stato.

Rifiuto dell'autorizzazione

Art. 8[12] ¹L'autorizzazione è rifiutata a chi non adempie le condizioni della presente legge.
²L'autorizzazione è in ogni caso rifiutata a chi è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata eliminata dal casellario giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.[13]
³L'autorizzazione può essere rifiutata alle persone in possesso di attestati di carenza beni.

Revoca dell'autorizzazione

Art. 9[14] ¹Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione:
a) quando il titolare non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
b) quando ripetutamente o in modo grave egli contravvenga alle norme della presente legge o del regolamento d'applicazione;
c) quando uno o più dei dipendenti o collaboratori violi gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamenti applicabili.
²La revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

Estinzione dell'autorizzazione

Art. 10[15] L'autorizzazione si estingue:
a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;
b) con la rinuncia del titolare;
c) con la revoca definitiva.

Personale in prova

Art. 11[16] ¹Le agenzie private di sorveglianza o le agenzie di trasporto valori, previa notifica al Dipartimento e alla Polizia cantonale, possono sottoporre i candidati ad un periodo di prova non superiore a 15 giorni.
²Alla notifica deve essere allegato l'estratto del casellario giudiziale del candidato.
³Trascorso il termine di prova, l'autorizzazione per i collaboratori e dipendenti dev'essere immediatamente richiesta secondo l'art. 3.
⁴Durante la procedura d'autorizzazione il candidato può esercitare l'attività fino a disposizione contraria del Dipartimento.

Personale di altri Cantoni

Art. 12[17] ¹Le agenzie private di sorveglianza o le agenzie di trasporto valori operanti sul territorio cantonale possono in casi eccezionali assumere personale in possesso di un'autorizzazione rilasciata da altro Cantone.
²Il trasferimento definitivo di tale personale non soggiace alla condizione stabilita dall'art. 5 cpv. 2.
³Il regolamento d'applicazione fissa le condizioni e la procedura.

Personale avventizio e/o straniero

Art. 13[18] ¹Il personale non autorizzato, segnatamente straniero, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla Polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori.
²L'art. 22 si applica pure agli organizzatori, anche se il personale di sorveglianza non è da loro direttamente impiegato.
³Sono riservate le disposizioni della legislazione in materia di stranieri.

Agenzie di trasporto valori straniere

Art. 14[19] [20] Le agenzie di trasporto di valori straniere possono accedere al territorio cantonale, purché alla scorta provveda personale autorizzato ad operare nel nostro Cantone.

Scorte

Art. 15[21] ¹La Polizia cantonale autorizza la scorta adeguata a persone o valori in transito sul territorio cantonale.

²In casi giustificati tale autorizzazione può estendersi al porto d'arma di breve durata, qualora ciò sia conforme ai criteri della legislazione in materia d'armi.

TITOLO III

Degli obblighi dei titolari di autorizzazione

Rapporti con le autorità

Art. 16[22] ¹I titolari di un'autorizzazione non devono ostacolare il compito dell'autorità giudiziaria e della Polizia.

²Qualora abbiano notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica devono avvisare immediatamente il Procuratore pubblico o la Polizia cantonale.

³Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Procuratore pubblico o il Giudice istruttore può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.

⁴Il Procuratore pubblico, su denuncia di una persona che ha fondati motivi per ritenere d'essere oggetto di investigazione, o su richiesta della Polizia o d'ufficio, può esigere dall'investigatore privato che gli indichi il nome del mandante, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale.

Collaborazione

Art. 17[23] ¹Il personale in uniforme delle agenzie private di sorveglianza può collaborare, se e così richiesto, con le autorità cantonali e comunali per disciplinare il traffico o le manifestazioni e per svolgere servizi o funzioni particolari.

²Sono riservate le forme di collaborazione previste da altre leggi.

Perquisizioni personali

Art. 18[24] ¹La Polizia cantonale può autorizzare le agenzie private di sorveglianza ad eseguire perquisizioni di persone sospette o la perquisizione di persone che accedono a manifestazioni dove possono temersi atti di violenza.

²La perquisizione è volta in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti contundenti.

Sequestro

Art. 19[25] ¹Gli oggetti di cui all'art. 18 cpv. 2 sono immediatamente sequestrati dal personale delle agenzie private di sorveglianza.

²La Polizia cantonale è immediatamente informata del sequestro e procede al dissequestro o alle formali denunce per consentire la confisca nei casi previsti dalla legge.

Designazioni

Art. 20[26] Il titolare dell'autorizzazione non può aggiungere al proprio nome delle designazioni della sua attività che possono ingenerare confusioni o far presumere che egli rappresenti l'Autorità pubblica o sia in rapporto con la polizia.

Armi e apparecchiature

Art. 21[27] Il porto e l'uso delle armi da parte di titolari di autorizzazioni, nonché l'installazione e l'impiego di apparecchiature particolari per l'esercizio dell'attività, sono consentiti nel limite del Codice penale svizzero e delle leggi speciali applicabili.

TITOLO IV

Penalità e ricorsi

Penalità

Art. 22[28] ¹Chiunque viola le disposizioni della presente legge e del regolamento di applicazione è punito con la multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[29]

²Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

³Sono riservate altre sanzioni penali.

Ricorsi

Art. 23^[30] ¹Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.^[31]

³I ricorsi di cui ai capoversi precedenti non hanno effetto sospensivo.^[32]

TITOLO V Norme transitorie e finali

Regolamento di applicazione

Art. 24^[33] ¹Il Consiglio di Stato promulga le norme d'applicazione e designa il Dipartimento competente.

²In particolare mediante regolamento stabilisce:

- a) gli importi minimi delle prestazioni assicurative secondo il contratto di assicurazione di responsabilità civile;
- b) l'impiego di dispositivi di allarme che possono turbare l'ordine pubblico, segnatamente di quelli installati su autoveicoli;
- c) l'uso delle uniformi, degli stemmi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio dell'autorizzazione;
- d) la pubblicità d'ogni tipo;
- e) la tassa di concessione dell'autorizzazione;
- f) il rilascio della tessera di legittimazione ai titolari di un'autorizzazione;
- g) le attività per le quali è sufficiente la notifica;
- h) ulteriori dettami di correttezza nei rapporti di titolari di un'autorizzazione con i terzi e le autorità.

Norme transitorie

Art. 25^[34] Gli enti morali e le singole persone, esercitanti le attività disciplinate dalle presenti disposizioni, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove norme e chiedere l'autorizzazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 26^[35] ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.^[36]

N.B. NORMA TRANSITORIA:

- BU **1991**, 223 (11 marzo 1991)

¹Le persone giuridiche o le singole persone esercitanti le attività sancite dall'art. 1 devono richiedere l'autorizzazione prevista all'art. 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

²Per l'attività di cui all'art. 14 le agenzie di trasporto valori straniere devono conformarsi alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore.

Pubblicata nel BU **1976**, 373.

[1] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[2] Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.

[3] Nota marginale modificata dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[4] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[5] Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.

[6] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[7] Numero dell'art. e testo modificati dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[8] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[9] Cpv. modificato dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 385.

[10] Art. introdotto dalla L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 385.

[11] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[12] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.

[13] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 17.

- [14] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [15] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [16] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [17] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [18] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [19] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [20] Norma transitoria: v. BU 1991, 223 art. 2; testo completo, nota a fine legge.
- [21] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [22] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [23] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [24] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [25] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [26] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [27] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [28] Art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [29] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 387.
- [30] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [31] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
- [32] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.
- [33] Numero dell'art. e testo modificati dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [34] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [35] Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 219.
- [36] Entrata in vigore: 1° gennaio 1977 - BU 1976, 373.